



DELIBERA N. 1030

del 25 novembre 2020

Fasc. Anac n. 3737/2020

Oggetto

Accertamento ispettivo presso l'AUSL Umbria 2.

Riferimenti normativi

Art. 57 comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006;
art. 23 della L. 62/2005.

Parole chiave

Divieto di rinnovo dei contratti pubblici
Ripetizione servizi analoghi
Proroga tecnica

Massima

Gli atti di rinnovo, aventi ad oggetto contratti già scaduti, costituiscono una forma di rinnovo tacito inammissibile nel nostro ordinamento, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 comma della legge 18 aprile 2005 n. 62. Residuali margini di applicabilità dello stesso possono essere ravvisati nella previsione normativa di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del d.lgs. 163/2006, la quale ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché però tale possibilità sia espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali.

La proroga tecnica, il cui utilizzo sottrae al confronto concorrenziale il servizio che viene proseguito attraverso il mero differimento del termine di scadenza del rapporto obbligatorio, deve protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della stessa.

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture.

Premessa

Nell'ambito del Piano Ispettivo per l'anno 2019 e in virtù del vigente Protocollo d'Intesa Anac/GdF il Presidente dell'Anac, con mandato ispettivo prot. n. 68492 del 3 settembre 2019, ha delegato al Nucleo Speciale Anticorruzione l'esecuzione di specifici accertamenti in materia di appalti pubblici nei confronti dell'AUSL Umbria 2, ai sensi dell'art. 213, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e con i poteri sanzionatori dell'Autorità di cui all'art. 213, comma 13, medesimo testo normativo.

L'accertamento in oggetto è stato disposto al fine di acquisire puntuali elementi conoscitivi e documentali in ordine alle procedure adottate nella scelta del contraente, all'idoneità soggettiva a contrarre dell'appaltatore aggiudicatario, nonché ai sistemi di monitoraggio e controllo posti in essere dalla stazione appaltante prodromici alla liquidazione dei previsti pagamenti, nell'ambito dell'appalto a procedura ristretta identificato con il CIG 7695574C8D, concernente i *"servizi socio-sanitari di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinati agli anziani dell'AUSL Umbria 2"*.

L'attività ispettiva svolta dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza presso la sede della AUSL Umbria 2 è stata avviata in data 24 settembre 2019 ed è consistita nell'acquisizione di documenti e informazioni necessari ad assicurare un puntuale riscontro alla delega ricevuta. Successivamente, con relazione acquisita al prot. Anac n. 8005 del 30 gennaio 2020, il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ha trasmesso gli esiti dell'attività effettuata in esecuzione della delega ricevuta.

In particolare, l'attività ispettiva ha interessato due sedi dell'AUSL Umbria 2, quella sita in Foligno e quella ubicata in Terni; le direttive impartite dall'Anac riguardavano il monitoraggio ed il controllo del servizio *"socio-sanitario di assistenza"* erogato dalla Stazione Appaltante.

L'Ufficio Ispettivo dell'Autorità ha redatto la Relazione Ispettiva in data 25 marzo 2020, basandosi sulle risultanze dell'ispezione svolta dalla Guardia di Finanza, ed il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 29 luglio 2020 ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (UVSF), per i successivi adempimenti di competenza.

A seguito dell'analisi delle risultanze dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Ispettivo dell'Autorità, l'UVSF ha comunicato all'AUSL Umbria 2 l'avvio dell'istruttoria con nota prot. n. 68184 del 17.9.2020.

L'AUSL Umbria 2 ha formulato le proprie controdeduzioni con note del 28.9.2020, del 16.10.2020 e del 22.10.2020, acquisite rispettivamente al prot. Anac n. 70736, n. 76784 e n. 78606/2020.

Occorre tenere presente che, in seguito all'emanazione della Determina del Direttore Generale n. 1705 del 29 novembre 2018, con bando pubblicato in GUUE (2018/S 233-532529), la AUSL Umbria 2 ha indetto una procedura ristretta (CIG 7695574C8D) per l'affidamento dei servizi socio-sanitari di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare per l'intera AUSL Umbria 2, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del medesimo decreto. In ragione della complessità e della peculiarità dei servizi previsti, la durata dell'appalto è stata fissata in mesi 60, con facoltà di rinnovo per mesi 24. Ad oggi la gara è in fase di soccorso istruttorio delle istanze di prequalifica.

AUSL Umbria 2 – sede di Foligno

Con Decisione Amministrativa n. 438 del 23.7.2009 è stata indetta la procedura di gara originaria (CIG 0351328508) per le esigenze del territorio dell'Area Nord dell'Umbria per un periodo di anni cinque eventualmente rinnovabili per ulteriori quattro anni.

Con Decisione Amministrativa n. 524 del 29.11.2010 il servizio è stato aggiudicato alla Palomar Società Consortile Coop. Sociale, per un periodo di anni cinque, decorrenti dall'1.8.2011 al 31.7.2016 e per un canone annuo pari ad euro 3.428.788,25, IVA esclusa.

Con determina del Direttore Generale n. 714 del 21.10.2016 è stato disposto il rinnovo contrattuale (CIG 678546138E) per un periodo di anni quattro, decorrenti dall'1.8.2016 al 31.7.2020, in esito alla contrattazione con l'esecutrice Palomar Società Consortile Coop. Sociale e per un importo annuo di euro 4.304.893,25, IVA esclusa.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Relativamente alla gara originaria (CIG 0351328508), occorre rilevare il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis*.

Con la Decisione Amministrativa del Direttore Generale n. 438 del 23.7.2009, invero, è stata stabilita la durata del contratto in cinque anni eventualmente rinnovabili di ulteriori quattro.

Successivamente il contratto iniziale è stato aggiudicato - con Determina n. 524 del 29.11.2010 - alla Palomar Società Consortile Coop. Sociale per un periodo di anni cinque, decorrenti dall'1.8.2011 e con scadenza il 31.7.2016, poi rinnovato - con Delibera n. 714 del 21.10.2016 - allo stesso affidatario per quattro anni sino al 31.7.2020.

A tale riguardo occorre sottolineare che l'art. 57 comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita *"per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28"*.

Ebbene, nel caso di specie, è evidente che il rinnovo contrattuale sia stato disposto ben al di là del limite triennale indicato nella norma appena citata.

In subordine, occorre rilevare che il suddetto rinnovo è stato comunque disposto con Determina adottata il 21.10.2016 (n. 714) mentre il precedente contratto scadeva in data 31.7.2016. Vi è stato dunque, seppur per un breve periodo, un rinnovo tacito dell'affidamento, essendo il rinnovo intervenuto in ritardo rispetto alla normale scadenza dei servizi; il rinnovo tacito, tuttavia, è inammissibile nel nostro ordinamento, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 della Legge 62/2005.

Con riferimento, inoltre, alla gara originaria (CIG 0351328508) e al rinnovo (CIG 678546138E) gli Ispettori hanno rilevato l'assenza della documentazione comprovante le verifiche a carico della Stazione Appaltante in merito al possesso dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario ex art. 38 del d.lgs. 163/2006. A tale riguardo, dal verbale delle operazioni compiute in data 9.10.2019 si evince che non è stato possibile reperire la documentazione in questione a causa dei noti eventi sismici che hanno colpito l'Umbria nel 2016 e che il deposito della stessa è avvenuto presso il magazzino a disposizione dell'AUSL sito in Località Portoni Sant'Eraclio.

Controdeduzioni

La AUSL Umbria 2 ha affermato che con delibera del D.G. n. 647 del 31.7.2014 (adottata entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale) è stata espressa la volontà di disporre il ricorso all'applicazione di quanto previsto nell'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 per l'affidamento di un massimo di ulteriori quattro anni dei servizi in argomento, come previsto nella determina di indizione della procedura di gara, Decisione Amministrativa del Direttore Generale n. 438 del 23.7.2009, nella Decisione Amministrativa del Direttore Generale n. 524/2010 con cui sono state approvate le risultanze della gara espletata e nell'art. 5 del contratto rep. n. 2/SAL del 21.7.2011.

Con nota prot. n. 133512 del 20.6.2016 si è proceduto a richiedere ai Direttori dell'Esecuzione del contratto, nell'imminenza della sua scadenza, di esprimere il proprio soddisfacimento in ordine al servizio reso dall'assuntore, al fine di praticare l'opzione di rinnovo prevista dal contratto per ulteriori quattro anni. Con nota prot. n. 135539 del 20.6.2016 è stato acquisito il riscontro positivo da parte dei D.E.C. Con successiva nota prot. n. 138558 del 24.6.2016 è stato richiesto al Consorzio Palomar, gestore dei servizi in argomento, di presentare una proposta migliorativa delle condizioni economiche per il rinnovo contrattuale. Con nota prot. n. 292/16/sp, acquisita al prot. aziendale n. 150065 dell'8.7.2016, il Consorzio ha presentato la propria offerta. Con D.D.G. n. 714 del 21.10.2016 è stato pertanto disposto il rinnovo contrattuale per ulteriori quattro anni.

La AUSL Umbria 2 ha quindi affermato che il rinnovo del contratto è stato concordato tra le parti in data precedente alla scadenza contrattuale (fissata al 31.7.2016); la D.D.G. n. 714 del 21.10.2016 ha quindi preso atto del rinnovato incontro di volontà tra le parti per proseguire nel rapporto contrattuale, a far data dall'1.8.2016 e fino al 31.7.2020, non ravvisandosi pertanto alcuna ipotesi di tardivo o tacito rinnovo del contratto.

Con riferimento alle verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, sia per la gara originaria che per il rinnovo, la AUSL Umbria 2 ha prodotto la documentazione richiesta.

Valutazioni

Relativamente alle criticità sollevate con riferimento al mancato rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006, non si condivide quanto affermato da questa S.A. Invero, seppur comprendendo quanto da quest'ultima illustrato in merito alla manifestazione della volontà di ricorrere al rinnovo del contratto già in data 31.7.2014, non può non ribadirsi la necessità di un'interpretazione restrittiva dell'art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*.

Più precisamente, tale norma limita la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale; d'altronde – come attestato anche nel Comunicato del Presidente di questa Autorità del 4 novembre 2015 sull' "Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi dei contratti pubblici" – fermo restando la valenza generale del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, residui margini di applicabilità dello stesso possono essere ravvisati nella previsione normativa di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del d.lgs. 163/2006, la quale ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché però tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali.

Ebbene, alla luce di ciò, occorre sottolineare che la *ratio* della norma derogatoria appena citata è proprio quella di evitare un indebito allungamento del periodo in cui si applica la deroga: risponde pertanto a tale obiettivo l'interpretazione che considera come punto di partenza la data, certa, di conclusione del contratto iniziale e non la data, suscettibile di modifiche, della conclusione dell'oggetto dell'appalto stesso (si veda, *ex multis*, la sentenza CGCE C-385/02). Ciò posto, quindi, può facilmente intuirsi come pur avendo previsto "in tempo" la possibilità di avvalersi del rinnovo ex art. 57, comma 5, lett. b, non può trovare condivisione la decisione dell'AUSL Umbria 2 di

attendere la scadenza del contratto originario per poi, solo in data 21.10.2016, disporre concretamente il rinnovo dell'affidamento a Palomar: basti pensare che se ciò in linea di massima fosse possibile, verrebbe ad essere aggirato il divieto (oramai avente portata generale nel nostro ordinamento) di rinnovo dei contratti scaduti.

In subordine, con riferimento al periodo intercorso tra la scadenza del contratto (31.7.2016) ed il rinnovo disposto con Determina n. 714 del 21.10.2016, si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A. in merito all'iter di consultazioni avviato già in data 20.6.2016 (prima della scadenza del contratto iniziale) con la richiesta ai D.E.C. di esprimere il proprio soddisfacimento in ordine al servizio reso dall'affidatario, ferma restando l'anomalia del rinnovo disposto dopo la scadenza del contratto, con efficacia retroattiva, a sanatoria di un servizio in parte già erogato.

Con riferimento alle verifiche sul possesso dei requisiti da parte della società Palomar, si prende atto della documentazione allegata dall'AUSL Umbria 2 con riferimento alla gara originaria (CIG 0351328508). Con riguardo al rinnovo (CIG 678546138E), invece, risultano mancanti il DURC e il certificato di conformità agli obblighi ex Legge 68/1999 delle varie ditte consorziate (Il Cerchio Società Cooperativa Sociale, Nuova Società Cooperativa Sociale, Dinamica Cooperativa Sociale, L'Incontro Società Cooperativa Sociale).

AUSL Umbria 2 – sede di Terni

Con Determina del Direttore Generale n. 167 dell'8.2.2012 è stata indetta una procedura di gara ristretta (CIG 4233637BC3) ex art. 20 del d.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 83 del medesimo decreto. La durata del contratto di appalto è stata stabilita in 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, procedendo di anno in anno.

Con Determina del Direttore Generale n. 159 del 15.3.2013 il servizio in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al RTI costituito da ACTL Impresa capogruppo mandataria e dalle mandanti Alba Società Cooperativa Sociale, C.A.S.A.L.I.G.H.A. Società Cooperativa Sociale, Cipss Società Cooperativa Sociale, Cultura e lavoro Società Cooperativa Sociale, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, Oasi Sport Libertas Società Cooperativa Sociale, per un importo complessivo di euro 40.299.285,00 e in data 26.8.2013 è stato stipulato il relativo contratto.

Con D.D.G. n. 960 del 28.12.2016 è stata esercitata l'opzione del primo anno di rinnovo (CIG 68871521AO), prevista nel contratto, per il periodo dall'1.12.2016 al 30.11.2017, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Con D.D.G. n. 1491 del 20.12.2017 è stata esercitata l'opzione del secondo anno di rinnovo (CIG 7305310485), prevista nel contratto, per il periodo dall'1.12.2017 al 30.11.2018, sempre agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Da ultimo, con D.D.G. n. 1705 del 29.11.2018, contemporaneamente all'indizione della nuova gara menzionata in apertura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, si è disposto di provvedere, con

procedura negoziata (CIG 7707918726) svolta ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del d.lgs. 50/2016, all'affidamento del servizio con l'assuntore dell'originario contratto – RTI ACTL Capogruppo - per la durata di anni uno, dal 1.12.2018 al 30.11.2019, in seguito ai controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Relativamente alla gara originaria (CIG 4233637BC3) per le esigenze del territorio della Area Sud dell'Umbria, occorre rilevare la tardiva indizione della stessa nel 2012, in seguito all'aggiudicazione disposta (nel 2000) in favore del RTI con capogruppo la cooperativa sociale ACTL per la durata di tre anni (atto n. 1533/00) e la proroga, disposta per il "tempo strettamente necessario" (Delibera n. 4 dell'8.1.2004). Stupisce, pertanto, come dal 2000 in poi l'RTI in questione risulti ininterrottamente aggiudicatario del servizio in esame e la circostanza per cui, anziché per il "tempo strettamente necessario", la proroga disposta nel 2004 presumibilmente si sia protratta sino al 2012, data di indizione della procedura di gara ristretta. Per inciso, nel 2007 (con Delibera n. 872) si è deliberato di procedere all'avvio di una procedura di gara, solo nel 2008 (con Delibera n. 190) si è disposta la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto e solo nel 2012 (con Delibera n. 167 dell'8.2.2012) si è addivenuti all'indizione della gara ad evidenza pubblica.

Questa Autorità ha affermato chiaramente con riferimento all'istituto della proroga che: *"Fermo restando che ogni decisione di merito compete all'amministrazione istante, ove quest'ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso"* (parere Anac AG n° 33/13). Alla luce di ciò e di quanto previsto dal legislatore con l'art. 23 della L. 62/2005 circa la durata massima della proroga tecnica, si sottolinea pertanto l'eccezionalità del ricorso alla proroga, il cui utilizzo sottrae al confronto concorrenziale il servizio che viene proseguito attraverso il mero differimento del termine di scadenza del rapporto obbligatorio.

In secondo luogo, fermo restando i dubbi sui due rinnovi (CIG 68871521AO e CIG 7305310485) intervenuti al di là del limite temporale triennale di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006 e partendo dalla premessa che la scadenza del primo affidamento era stata fissata in data 1.12.2016, occorre in ogni caso rilevare che il primo rinnovo è stato disposto con Delibera n. 960 del 28.12.2016, quando il precedente affidamento era già scaduto, con efficacia retroattiva a far data dall'1.12.2016. Stesso discorso per il secondo rinnovo disposto con Delibera n. 1491 del 20.12.2017 e con efficacia a partire dall'1.12.2017.

Il rinnovo tacito è inammissibile nel nostro ordinamento, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 della Legge 62/2005.

Con riferimento alla procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del d.lgs. 50/2016 indetta con Delibera n. 1705 del 29.11.2018, occorre sottolineare che l'AULS Umbria 2 ha formulato l'invito a comunicare la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi affidati al RTI già

aggiudicatario dell'appalto originale. L'urgenza cui fa riferimento la suddetta norma, tuttavia, non può in alcun modo giustificare una trattativa privata: in base al comma 6 dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, applicabile a tutti i casi di utilizzo della procedura negoziata senza bando, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'urgenza cui fa riferimento l'art. 63, comma 2, lett. c del d.lgs. 50/2016 è dunque un'urgenza qualificata, vale a dire connotata da speciali caratteristiche che non la rendono compatibile con i tempi delle ordinarie procedure di evidenza pubblica. Lo stato di necessità deve essere ricollegabile ad eventi imprevedibili e non addebitabile in alcun modo alla stazione appaltante; in ragione di ciò e del fatto che tale procedura costituisce una deroga al principio cardine dell'evidenza pubblica, dunque, è evidente che i casi in cui essa è prevista devono ritenersi tassativi e che è onere della stazione appaltante motivare espressamente e in modo rigoroso la sussistenza dei presupposti giustificativi.

L'adozione di una tale procedura, in altri termini, richiede sempre una effettiva indagine conoscitiva del mercato e l'invito di almeno 5 operatori economici.

Alla luce di ciò, quindi, non può non rilevarsi l'inadeguatezza del mero richiamo effettuato da questa S.A. nell'ambito della Delibera sopra richiamata all' "*imminente scadenza*" dell'affidamento dei servizi di assistenza. Ciò solleva inevitabilmente dubbi sulla "procurata urgenza" e sulla inadeguata programmazione dei servizi in questione, considerato che solo nel 2018 l'AUSL Umbria 2 ha proceduto ad indire una procedura di gara ristretta, suddivisa in 3 lotti e della durata di 60 mesi, nonostante l'originaria scadenza dell'appalto in data 1.12.2016.

Con riferimento alla gara originaria, rilevano altresì anomalie nell'applicazione degli artt. 3 e 17 della Legge n. 68/1999 sull'ottemperanza agli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette da parte dell'aggiudicatario. Segnatamente, gli Ispettori GdF hanno riferito di avere accertato che la Provincia di Terni – Settore Politiche del Lavoro, nel riscontrare su richiesta della S.A. l'obbligo di assunzione da parte delle società aggiudicatarie, ha evidenziato per le sole imprese Cooperativa Sociale ACTL, società cooperativa sociale ALBA, società cooperativa sociale CIPSS e società cooperativa sociale OASI SPORT LIBERTAS che "*l'azienda non ha mai inviato il prospetto del personale in forza di cui all'art. 9, comma 6, della Legge 68/1999 ... si informa che la vostra azienda potrà chiedere copia del libro unico, al fine di verificare se in base alla dimensione aziendale, così come individuata all'art. 3 della Legge 68/99, la ditta in indirizzo è soggetta o meno agli obblighi di assunzione*". Il RUP ha dichiarato altresì che "*con la richiesta inoltrata all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, la stazione appaltante rimette in capo allo stesso Ufficio il rilascio di certificato idoneo a dimostrare l'ottemperanza agli obblighi previsti dalla norma in capo all'assuntore del servizio. La facoltà rimessa alla S.A. da parte dell'Ufficio del Lavoro, relativa ad un'attività ispettiva da condurre sui libri contabili dell'operatore economico al fine di verificare l'obbligo o meno di assunzione di cui all'art. 3 della Legge 68/99, non si ritiene possa essere trasferita in capo alla medesima S.A.*".

Stesso discorso vale con riferimento al secondo rinnovo (CIG 7305310485), con inclusione tra le ditte per le quali sono state rilevate le suddette anomalie della Cooperativa Sociale La Speranza. Con riferimento al primo rinnovo disposto in data 28.12.2016 (CIG 68871521AO), si rileva l'assenza della documentazione comprovante le verifiche a carico della Stazione Appaltante in merito al possesso dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario ex art. 38 del d.lgs. 163/2006. A tale riguardo, dal verbale delle operazioni compiute redatto in data 11.10.2019 si legge che il RUP ha dichiarato che *"...è presumibile che le verifiche in questione possano essere state archiviate in formato digitale in supporti informatici che non sono riuscito a reperire"*.

Controdeduzioni

La AUSL Umbria 2 ha affermato che con Delibera n. 4 dell'8/01/2004 si è preso atto che con Delibera n. 1533 del 05/07/2000 sono stati affidati, a seguito di appalto concorso, i servizi integrativi di assistenza socio sanitaria a favore di soggetti portatori di handicaps fisici-psichici, tossicodipendenti ed anziani non autosufficienti per l'area ternana e narnese-amerina a favore del RTI Capofila Coop Sociale ACTL, il cui contratto è stato stipulato in data 22/05/2001 con validità fino al 31/12/2003; che per quanto concerne l'area orvietana, gli stessi servizi, affidati in Convenzione, risultavano prorogati con atto deliberativo 944/1997, con il quale si procedeva, altresì, all'indizione di una gara non più espletata.

Con il medesimo provvedimento i servizi in argomento sono stati prorogati nelle more dell'espletamento di una nuova gara e fino all'aggiudicazione della stessa. Con Delibera n. 872 del 29/06/2007 si è preso atto che durante i lavori di predisposizione degli atti propedeutici all'indizione di una nuova gara, la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha comunicato l'insediamento di un gruppo di lavoro tecnico *"per la definizione del nuovo tariffario regionale e dei criteri di affidamento dei servizi in applicazione dell'art. 4 della L.R. 9/2005 – Norme sulla Cooperazione sociale...chiedendo il rispetto dei principi ottenuti nella nuova legge"* – nonché della necessità manifestata dal Comune di Terni di attendere il termine dei lavori del tavolo tecnico, prima di indire una nuova gara, utilizzando in maniera estensiva quanto disposto dall'art. 23 della Legge comunitaria n. 62/2005.

Successivamente la Regione Umbria con atto n. 1730/2006, ha approvato il piano triennale d'Impresa Consortile p.a. Aziende Umbre per la salute – per le gare accentrate regionali, disponendo che le AA.SS.RR. procedessero autonomamente all'espletamento delle gare non ricomprese nel Piano Triennale, attribuendo pertanto l'espletamento della gara di che trattasi alle singole Aziende regionali.

Nel medesimo atto si è pertanto disposto di procedere all'indizione della nuova gara per l'affidamento dei servizi di che trattasi, non appena reso noto il nuovo Tariffario regionale, dando mandato, sin da subito, ai Responsabili dei Distretti Territoriali di effettuare una ricognizione in ordine ai servizi da porre in gara, tenuto conto delle deleghe riconfermate dai Comuni interessati, e rimandando a successivo provvedimento la nomina del gruppo di lavoro per la predisposizione del relativo Capitolato Speciale d'appalto, successivamente costituito con Delibera n. 190 del 04/03/2008.

La Direzione aziendale, insediatasi nel secondo semestre 2009, con Del. 905 del 1.06.2010, ha inteso disporre la predisposizione del Capitolato speciale d'appalto con il ricorso, ai sensi del d.lgs. 165/2001, a n. 4 soggetti esterni alla ASL, in possesso di elevati livelli di competenza e di esperienza specifica nelle materie oggetto dell'appalto. L'indizione della nuova gara è, infine, intervenuta con Delibera n. 167 /2012 nella quale si prende atto principalmente che con Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 la Regione dell'Umbria ha inteso procedere, in armonia con i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché con i principi del diritto internazionale e del diritto comunitario in materia di diritti sociali della persona, a disciplinare la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con richiamo, tra l'altro, alle modalità di integrazione fra piano sociale regionale e piano sanitario regionale per le prestazioni c.d. socio/sanitarie.

Nella suindicata norma la Regione ha inteso altresì disciplinare all'art. 32 "Affidamento e gestione dei servizi" le modalità, ispirate ai principi comunitari, per l'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi che deve avvenire, di norma, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica prescritte per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)."

È poi seguito l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, aggiudicata con Delibera n. 159 del 15.3.2013.

In ordine al rilievo formulato sul rinnovo tardivo dell'affidamento, la AUSL Umbria 2 ha rilevato che il contratto originario, aggiudicato con Delibera n.159 del 15.03.2013, è stato avviato in data 01/12/2013. Stante la durata contrattuale fissata in anni tre, la scadenza è intervenuta in data 30/11/2016. Al fine di procedere con le conseguenti determinazioni atte a garantire, senza soluzione di continuità, le attività oggetto dell'appalto di che trattasi, è stato preventivamente acquisito parere favorevole al rinnovo da parte dei DEC prot. 248025 del 11/11/2016, in esito al quale, con nota prot. 0257462 del 23/11/2016 è stato richiesto alla Coop ACTL – Capogruppo del RTI assuntore del servizio la propria disponibilità al rinnovo per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2017.

Con nota del 28/11/2016, assunta al protocollo aziendale n. 0259364 in pari data, la Coop ACTL Capogruppo del RTI, ha comunicato "*piena disponibilità al proseguimento del contratto in essere per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2017, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, fatto salvo l'aggiornamento dell'aliquota IVA al 5% come da nuove disposizioni normative*".

Ciò a dimostrare che se pur la Deliberazione di rinnovo risulta tardiva (28/12/2016) rispetto alla data di scadenza del contratto originario (30/11/2016), la negoziazione con la ditta è stata intrapresa e conclusa prima della scadenza contrattuale fissata al 30/11/2016.

Stessa cosa si può riferire per il secondo rinnovo contrattuale disposto con Delibera n. 1491 del 20/12/2017, in ordine al quale è stato preventivamente acquisito parere favorevole al rinnovo da parte dei DEC prot. 270887 del 20/11/2017 in esito al quale, con nota prot. 0271908 del 20/11/2017 è stato richiesto alla Coop ACTL – Capogruppo del RTI assuntore del servizio la propria disponibilità al rinnovo per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018, successivamente acquisita al prot. aziendale n. 0272202 del 21/11/2017.

Ciò a dimostrare che se pur la Deliberazione di rinnovo risulta tardiva (20/12/2017) rispetto alla data di scadenza del contratto originario (30/11/2017), la negoziazione con la ditta è stata intrapresa e conclusa prima della scadenza contrattuale fissata al 30/11/2017.

Relativamente alla procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del d.lgs. 50/2016, indetta con Delibera n. 1705 del 29.11.2018, la AUSL Umbria 2 ha affermato che, in seguito alla nascita per fusione della ASL di Foligno e della ASL di Terni, si è trovata a dovere confrontare tutti i contratti esistenti presso le due ASL, aventi contenuti e durata differenti. Allo scopo di dar vita ad una Azienda unica, la AUSL Umbria 2 ha scelto di espletare un'unica gara per affidare i servizi in argomento, nonostante il disallineamento della scadenza dei due contratti (rispettivamente il 30.11.2018 per la sede di Terni e il 31.7.2020 per la sede di Foligno). L'alternativa sarebbe stata quella di indire nell'anno 2016 (cioè alla scadenza originaria del contratto della ASL di Terni) una gara per affidare il servizio anziani per la sola area di Terni, perpetuando così l'esistenza di due diversi contratti. A detta della AUSL Umbria 2, non sarebbe stato verosimile bandire nel 2016 una gara riguardante anche l'ASL di Foligno considerato che il contratto sarebbe scaduto quattro anni dopo. Inoltre, un impegno economico di notevole portata (quale quello che comporta tale tipologia di servizio), finanziato anche con somme messe a disposizione dai Comuni, non poteva essere chiesto a questi ultimi con così congruo anticipo. La scelta di espletare un'unica gara e gli eventi sismici del 2016 hanno determinato così uno slittamento in avanti dei tempi di elaborazione del fabbisogno.

Tale scelta inoltre è testimoniata dall'inserimento della gara nella Programmazione di Umbria Salute – CRAS (Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità), come da "Programmazione CRAS 2017- 2019" e da "Programmazione CRAS 2018-2019" gara da espletare nell'anno 2018.

Nello stesso anno 2018 veniva costituito un apposito gruppo di lavoro, per la redazione del capitolato di gara.

Nel mese di ottobre del medesimo anno 2018, l'Amministratore Unico di Umbria Salute – CRAS, in risposta a specifica richiesta formulata da parte della Ausl Umbria 1 in merito alla conferma o meno circa l'espletamento di gara centralizzata da parte di Umbria Salute – CRAS, comunicava, tra l'altro, che *"tenendo anche conto che ad oggi nessuna decisione formale è stata presa in merito e stante l'urgenza di procedere all'espletamento della suddetta gara, si ritiene opportuno rimandare alle singole Aziende l'avvio delle relative procedure di gara"*; era stata infatti valutata l'inopportunità di fare una gara accentrata regionale per servizi particolarmente legati alla realtà peculiare di ogni territorio, rendendo difficoltoso e complesso l'inquadramento di un unico schema valido per entrambe le aziende territoriali interessate.

Nel mese di Novembre 2018, l'Azienda USL Umbria 2 procedeva autonomamente all'indizione della gara.

I Servizi Socio Sanitari, resi da un'Azienda Sanitaria territoriale, rappresentano, indubbiamente, l'ambito più delicato tra le prestazioni volte ad erogare "salute" alla popolazione residente; in particolare i servizi in argomento sono rivolti alla popolazione degli anziani che, per natura, si trovano in una situazione di elevata fragilità. Tali servizi rientrano, a pieno titolo, tra i servizi ad elevata intensità di manodopera, considerato che l'assistenza agli anziani viene espletata tramite una serie diversificata di prestazioni, in cui sono coinvolte varie figure professionali, quali operatori

socio sanitari, infermieri, fisioterapisti, psicologi ecc.. I servizi ad elevata intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (quali sono senza dubbio anche i servizi oggetto dell'affidamento delle procedure qui attenzionate), debbono necessariamente essere affidati in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le gare per l'affidamento dei servizi in argomento richiedono quindi la presentazione, da parte degli operatori economici, di organici progetti, elaborati sulla base della compiuta descrizione, da parte della Stazione Appaltante, del proprio fabbisogno e dei livelli di prestazioni che si intendono garantire agli anziani, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Sanitario Regionale e degli altri documenti di programmazione. La costruzione del Capitolato per espletare la gara volta ad affidare i servizi in argomento, costituisce, quindi, un'operazione molto complessa, che richiede anche un confronto con i Comuni interessati, per puntuali valutazioni economiche; richiede altresì l'elaborazione di rigorosi parametri di valutazione dei progetti stessi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa Azienda, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi socio sanitari nell'area della ex ASL n. 4 di Terni, a far data dall'1.12.2018 e cioè dalla scadenza ultima del contratto e nelle more dell'espletamento della gara unica aziendale indetta a novembre 2018, ha negoziato solo con l'aggiudicatario dell'appalto originale, senza interpellare almeno cinque operatori economici (comma 6 dell'art. 63).

Per le ragioni sopra espresse, nell'attivare la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), del Codice, l'Amministrazione ha inteso ravvisare, nelle stesse, i motivi di urgenza, che – come richiesto dalla stessa disposizione – non avrebbero potuto consentire il rispetto dei termini previsti per le procedure di gara ordinarie.

Sul punto questa S.A. ha osservato, peraltro, come la disposizione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 63 mal si concili – a livello logico e operativo – con quella prevista dal comma 6 dell'art. 63, soprattutto nel caso dell'affidamento di un servizio che non può che essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'espletamento di una procedura di affidamento con invito di almeno 5 operatori economici e l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avrebbe infatti avuto tempistiche del tutto simili ad una procedura ordinaria, che non si sarebbero mai potute conciliare con la situazione di urgenza, rappresentata dalla necessità di proseguire nella gestione dei servizi in oggetto, in attesa dell'aggiudicazione del nuovo contratto.

D'altra parte sarebbe stato possibile interpellare più operatori economici solo impostando la negoziazione sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, che avrebbe garantito senz'altro tempi più rapidi di aggiudicazione, ma che sarebbe stato contrario alle disposizioni di cui all'art. 95 del Codice (trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera) e foriero di pesanti criticità.

Affidare il servizio di assistenza agli anziani, negoziando esclusivamente sul prezzo, determinerebbe un pericoloso scadimento del livello dei servizi resi, con evidente discapito per gli anziani stessi e significherebbe, per questa Azienda Sanitaria, venire meno ai doveri della propria missione o incorrere addirittura nell'interruzione di un pubblico servizio.

Una negoziazione con almeno cinque operatori economici, impostando la negoziazione sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avrebbe richiesto tempi molto lunghi, per la descrizione del fabbisogno, elaborazione di criteri di valutazione ecc., sovrapponendosi sostanzialmente ai tempi necessari per l'espletamento della gara unica aziendale indetta a novembre 2018.

Con riguardo al rilievo inerente alle anomalie sull'applicazione della Legge 68/99, la AUSL Umbria 2 ha puntualizzato che l'art. 9 (Richieste di avviamento), comma 6, della Legge 68/1999, prevede che:

"6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1".

Pertanto, l'obbligo di invio del suddetto prospetto informativo non è riferibile alla generalità dei datori di lavoro pubblici e privati, ma solo a quelli *"soggetti alle disposizioni della presente legge"*. Ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, va altresì premesso che l'obbligo di cui all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) della stessa Legge 68/1999, è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti (come previsto dal comma 1 dell'art. 3).

Sul punto, la stessa Legge 68/1999 al comma 1 dell'art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva) dispone che:

"1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni."

Pertanto, al fine di determinare se il datore di lavoro è soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, vanno computati i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, dal cui numero va detratto - in quanto non computabili - il numero dei lavoratori previsti come non computabili dallo stesso comma 1, tra i quali *"i soci di cooperative di produzione e lavoro"*.

Come riportato nelle note ACTL del 24/09/2020 ed errata corrige del 28/09/2020, la Cooperativa Capogruppo del RTI precisa quanto segue:

"La Cooperativa Sociale ACTL e, sulla base delle comunicazioni in merito inviate via Pec alla scrivente dalle altre Cooperative, le Cooperative Sociali ACTL, ALBA, CIPSS e Oasi Sport Libertas e LA SPERANZA, citate nella Nota ANAC di accertamento ispettivo, non sono assoggettabili agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto non hanno dipendenti in numero pari o superiore alle

15 unità calcolate ai sensi del citato comma 1 art. 4 Legge 68/1999 e, quindi, al netto dei soci lavoratori (i soci di cooperative di produzione e lavoro), in quanto non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva (Numero di disabili da assumere)".

In merito alle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario per il rinnovo anno 2016 (CIG 68871521AO), la AUSL Umbria 2 ha allegato i D.U.R.C. degli operatori economici interessati, riferiti al periodo del rinnovo (2016), i certificati del Casellario Giudiziale, lo storico camerale degli operatori facenti parte del R.T.I.

Valutazioni

Relativamente alla criticità inerente alla tardiva indizione della procedura di gara nel 2012, pur comprendendo quanto controdedito da questa S.A., residuano tuttavia perplessità in merito al notevole lasso di tempo intercorso tra la scadenza (in data 31.12.2003) del contratto di appalto originario (stipulato il 22.5.2001 per l'area ternana e narnese-amerina) e l'indizione della gara avvenuta con Delibera n. 167 dell'8.2.2012. Segnatamente, non può non rilevarsi che per il periodo 2004 – 2012 vi è stato un utilizzo in maniera estensiva dell'istituto della proroga; inoltre, seppure nella Delibera n. 872 del 29.6.2007 l'AUSL – sede di Terni abbia dichiarato di prendere atto delle indicazioni dettate dalla Regione dell'Umbria con nota n. 1730 dell'11.10.2006 circa l'attribuzione a carico dell'Azienda dello svolgimento della procedura di gara per la "Gestione di strutture residenziali e semiresidenziali e interventi sul territorio per attività socio sanitarie e socio assistenziali delegate dai Comuni", la stessa ha poi affermato di volere attendere comunque le nuove determinazioni della Regione dell'Umbria circa il nuovo tariffario regionale per le cooperative di servizi sociali.

Ciò posto, quindi, nella consapevolezza delle disposizioni precedentemente emanate dalla Giunta Regionale con deliberazioni nn. 300/06 e 700/06, in esecuzione delle quali la Direzione Aziendale ha disposto la sospensione dell'attività propedeutica all'indizione della gara di cui trattasi, occorre comunque sottolineare che, successivamente, con D.G.R. n. 1730 dell'11.10.2006 la Regione dell'Umbria ha attribuito nuovamente alla competenza di questa Azienda l'espletamento della gara in esame. Solo nel 2008, tuttavia, è stata disposta la costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto; solo con Delibera n. 905 dell'1.6.2010 la Direzione Aziendale ha inteso disporre la predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto e, solo nel 2012, si è giunti infine alla indizione della procedura di gara (CIG 4233637BC3).

Ciò che stupisce, quindi, è che – a prescindere dalla possibilità per l'AUSL Umbria 2 sede di Terni di procedere in autonomia all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi subito dopo aver preso atto delle nuove indicazioni fornite dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. n. 1730 dell'11.10.2006 o dalla necessità di attendere il nuovo tariffario regionale per le cooperative di servizi sociali (la cui conoscenza è intervenuta con Del. N. 1372 del 27.7.2007) – sono intercorsi almeno nove anni tra la scadenza del contratto originario e la stipula di quello successivo. Se, infatti, prima del 2012 ci si fosse trovati nell'assoluta impossibilità di procedere all'indizione della gara in programma, si sarebbe potuto quantomeno procedere all'acquisto dei servizi in esame attraverso l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per un arco temporale più limitato,

applicando *medio tempore* il tariffario già in vigore, eventualmente prevedendo una clausola risolutiva espressa o la possibilità di una modifica contrattuale al termine dell'*iter* di predisposizione dei documenti della gara "principale" anziché ricorrere, in modo reiterato, a innumerevoli proroghe a partire dal 2004 in poi.

Con riferimento ai due rinnovi, si prende atto di quanto dedotto da questa S.A. in merito all'acquisizione del parere favorevole al rinnovo da parte dei D.E.C. e dunque all'avvio della negoziazione con la Coop. ACTL Capogruppo del RTI già prima della scadenza contrattuale fissata al 30.11.2016, fermi restando il superamento in ambedue i casi del limite triennale dalla stipula del contratto ex art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006 e l'anomalia del primo rinnovo disposto - in data 28.12.2016 - dopo la scadenza del contratto, con efficacia retroattiva, a sanatoria di un servizio in parte già erogato. Stesso discorso per quanto riguarda il secondo rinnovo, intervenuto il 20.12.2017, ancora una volta successivamente alla data di scadenza del precedente rinnovo (30.11.2017) e con efficacia retroattiva.

Relativamente alle criticità emerse per la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c del d.lgs. 50/2016, si prende atto di quanto illustrato con riferimento alla generale programmazione e alla esposta necessità di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con tutte le difficoltà operative ad essa connesse, fermo restando che in ogni caso non può accogliersi un'interpretazione difforme da quella propria della norma appena citata la quale richiede una congrua indagine di mercato, considerando a maggior ragione il tempo avuto a disposizione da questa AUSL e dunque la possibilità per la stessa di agire per tempo, senza addurre come giustificazione la "imminente scadenza" del contratto originario. Tale ultima motivazione, invero, non può ritenersi sufficiente a integrare l'evento "imprevedibile", non imputabile alla S.A., alla base della procedura stessa.

Si prende atto di quanto controdedito dalla S.A. in merito al rispetto degli artt. 3 e 17 della Legge 68/99.

Si prende altresì atto di quanto affermato dalla S.A. in merito alle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario per il rinnovo anno 2016 (CIG 68871521AO), avendo potuto constatare la presenza, in atti, della documentazione richiesta in sede di avvio. Residuano, tuttavia, perplessità sui certificati del casellario giudiziale allegati, la cui richiesta indirizzata alla Procura della Repubblica e finalizzata al controllo sulla dichiarazione sostitutiva reca la data del 2018, anziché quella dell'anno di rinnovo (2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 25 novembre 2020

DELIBERA

- il ricorso, sia con riferimento al territorio della ex AUSL n. 3 di Foligno che con riferimento al territorio della ex AUSL n. 4 di Terni, a forme anomale di rinnovo disposte dopo la scadenza dei contratti, quindi successivamente al limite triennale ex art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 e con efficacia retroattiva, a sanatoria di servizi (di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare) in parte già erogati;
- l'utilizzo in maniera estensiva dell'istituto della proroga tecnica con riferimento ai servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare dell'area dell'integrazione socio sanitaria nella sede dell'ex AUSL n. 4 di Terni;
- il ricorso, da parte dell'AUSL Umbria 2, con Delibera n. 1705 del 29.11.2018, alla procedura ex art. 63, comma 2, lett. c del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare dell'ex AUSL n. 4 in violazione dei presupposti previsti dalla norma;
- l'incompletezza dei controlli sui requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 da parte dell'AUSL n. 3 di Foligno e dell'AUSL n. 4 di Terni;
- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera all'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 e alla Regione Umbria che esercita funzioni di vigilanza nei confronti dell'Azienda;
- dà altresì mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 dicembre 2020

*Per il Segretario
Maria Esposito*

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente